

Circolo Didattico Mario Rapisardi di Catania

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI BES



PREMESSA

Il Protocollo di accoglienza è uno strumento di inclusione di ogni istituzione scolastica che permette di definire in modo chiaro e sistematico tutte le azioni intraprese dalla scuola nonché le funzioni e i ruoli di ogni agente, dal Dirigente Scolastico alla famiglia, dagli uffici di segreteria ad ogni singolo docente, al Referente BES/DSA del nostro Circolo didattico.

La produzione e la condivisione del protocollo di accoglienza, insieme ad altri documenti della scuola, quali il piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e il piano annuale per l'inclusione (PAI) , permette di incrementare e valorizzare la competenza gestionale e organizzativa della nostra scuola.

Il Protocollo di Accoglienza si prefigge di delineare prassi condivise di carattere:

- **amministrativo - burocratiche** (acquisizione della documentazione necessaria e verifica della completezza del fascicolo personale degli alunni);

- **comunicativo - relazionali** (conoscenza dell'alunno e accoglienza all'interno della nuova scuola);

- **educativo – didattiche** (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento dell'equipe pedagogica e didattica e ASP, educazione interculturale, insegnamento dell'italiano come seconda lingua);

- **sociali** (rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio).

Nel protocollo di accoglienza sono parte attiva tutti gli agenti dell'Istituzione scolastica, nello specifico: la famiglia, il personale di segreteria, i docenti, il Dirigente, lo sportello d'ascolto, GLI, GLHO; inoltre sono coinvolti tutti i soggetti che operano nel percorso formativo dell'alunno anche all'esterno dell'Istituzione Scolastica: rappresentanti dell'Asp, educatori, rappresentanti dei Servizi Sociali, insegnanti di supporto nel doposcuola, il CTS/CTI, GOSP, terapisti ecc.

FINALITA'

Il Protocollo di Accoglienza intende raggiungere le seguenti finalità:

- ☐ definire pratiche condivise tra tutto il personale del nostro Circolo Didattico all'accoglienza di tutti gli alunni;
- promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale;
- facilitare l'ingresso degli alunni stranieri nella scuola (vedi protocollo per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri sul sito della scuola);
- ☐ favorire l'accoglienza e l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali attraverso percorsi comuni, individualizzati e/o personalizzati;
- ☐ definire pratiche condivise all'interno della scuola in tema di accoglienza e integrazione/inclusione e continuità;
- realizzare l'inclusione, sviluppando le abilità sociali e comunicative dell'alunno;
- ☐ informare adeguatamente il personale coinvolto;
- ☐ condividere e rendere accessibile la modulistica essenziale di riferimento;
- ☐ favorire la diagnosi precoce e i percorsi didattici riabilitativi;
- ☐ incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari, durante il percorso di istruzione e di formazione;
- ☐ accompagnare adeguatamente gli alunni con Bisogni Educativi Speciali nel percorso scolastico.

COSA SI INTENDE CON LA SIGLA BES

La Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, *“Strumenti d'intervento per gli alunni con bisogni speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”*, afferma che l'area dei Bisogni Educativi Speciali rappresenta lo svantaggio scolastico che comprende tre grandi sotto-categorie:

- ▶ quella della disabilità (legge 104 del 1992 art. 3, commi 1 e 3);
- ▶ quella dei disturbi evolutivi specifici, all'interno dei quali rientrano:
 - i DSA;
 - i deficit del linguaggio;
 - i deficit delle abilità non verbali;
 - i deficit della coordinazione motoria;
 - ADHD/DOP;
 - Bordeline cognitivo.
- ▶ quella dello svantaggio:
 - socio-economico
 - linguistico-culturale
 - disagio comportamentale/relazionale

Tutte queste differenti problematiche, ricomprese nei disturbi evolutivi specifici, non vengono o possono non venir certificate ai sensi della legge 104/92, non dando diritto alle provvidenze ed alle misure previste dalla stessa legge quadro, e tra queste, all'insegnante per il sostegno.

La legge 170/2010 rappresenta un punto di svolta poiché apre un diverso canale di cura educativa, concretizzando i principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003, nella prospettiva della “presa in carico” dell'alunno con BES da parte di ciascun docente curricolare e di tutto il team dei docenti coinvolti, non solo dall'insegnante di sostegno.

ALCUNI CENNI NORMATIVI

Il DPR N°275/99 all'art. 4 afferma che la personalizzazione degli apprendimenti delle diversità, la valorizzazione delle diversità, nella prospettiva dello sviluppo delle potenzialità di ciascuno alunno sono principi costituzionali del nostro ordinamento scolastico. E' detto che: "nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche possono adattare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro l'attivazione di percorsi didattici personalizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo"...

La Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010

La legge n.170/2010 garantisce agli alunni con certificazione DSA l'adozione di una **didattica personalizzata** e la possibilità di fruire di appositi **misure dispensative e strumenti compensativi** anche in sede di verifica e di valutazione e nel corso di tutti i cicli dell'istruzione, compresi gli studi universitari e gli Esami di Stato.

Le Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA (D.M. 12 luglio 2011)

Presentano alcune indicazioni, elaborate sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche, per realizzare interventi didattici individualizzati e personalizzati, nonché per utilizzare gli strumenti compensativi e per applicare le misure dispensative. Esse indicano il livello essenziale delle prestazioni richieste alle istituzioni scolastiche per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA. Propongono una riflessione accurata sul ruolo della scuola dell'infanzia nell'identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento. Chiariscono compiti e azioni di ogni agente coinvolto nel percorso formativo dell'alunno.

C.M. n. 8 del 6/3/2013 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica contenente "indicazioni operative"

Tale C.M. delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni in situazioni di difficoltà. La direttiva ridefinisce e completa il tradizionale approccio all'integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all'intera area dei bisogni educativi speciali (BES), comprendente: "svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi

evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse". Inoltre fornisce: azioni a livello di ogni singola istituzione scolastica quali la costituzione del gruppo di lavoro per 'inclusione (GLI), Il piano annuale di lavoro per l'inclusione(PAI);

azioni a livello territoriale:la direttiva affida un ruolo fondamentale ai CTS(Centri territoriali di supporto) i quali collaborano con i GLIP ovvero con i GLIR, la cui costituzione viene raccomandata nelle linee guida del 4 /08/2009. Infine i CTI (centri territoriali per l'inclusione saranno individuati a livello di rete territoriale.

MIUR 22/11/2013 Strumenti di intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali. Chiarimenti"

Fornisce ulteriori chiarimenti relativamente all'applicazione della direttiva del 27/12/2012 e della C.M. N8 del 6 marzo 2013, sulla base delle richieste pervenute dalla scuole e delle esigenze rappresentate dal personale docente e dai dirigenti scolastici.

Legge 13 luglio 2015, n. 107. Riforma della scuola "La Buona scuola"

Infine la Legge n.107/2015, art. 1 comma 180 e 181, già negli intenti e finalità esplicitati nel comma 1 auspica a una scuola che possa garantire il successo formativo di tutti, contrastando le disuguaglianze e rispettando tempi e stili di apprendimento propri di ciascun alunno:

Art.1

1.Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, la presente legge da' piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria.

AZIONI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Come si evince dal PAI della nostra scuola, viene data particolare importanza all'accoglienza: per i futuri alunni della prima classe della scuola primaria e per quelli della prima classe della scuola secondaria di primo grado. Vengono realizzati progetti di continuità e incontri di confronto in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, gli alunni possano vivere con minore ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola. Il Dirigente Scolastico insieme alla Commissione Formazione Classi Prime della nostra scuola provvederanno al loro inserimento nella classe più adatta.

Il Circolo Didattico promuove attività di orientamento per tutti gli alunni e con particolare attenzione per gli alunni stranieri, affinché siano sostenuti e "accompagnati" nelle proprie scelte scolastiche al fine di contenere il più possibile il rischio di dispersione o abbandono scolastico particolarmente elevato tra gli alunni stranieri,

ISCRIZIONE

Le pratiche d'iscrizione sono seguite dal personale amministrativo che verifica la presenza del modulo d'iscrizione e della certificazione diagnostica dello specialista (ed eventuale convalida dalle strutture sanitarie pubbliche nel caso la diagnosi sia redatta da specialisti privati) che sarà cura della famiglia consegnare alla scuola. Tale consegna sarà protocollata. L'assistente amministrativo, dopo aver verificato la presenza di eventuali altre segnalazioni provenienti da ordini di scuola inferiori o di pari grado (nel caso di trasferimenti), comunica al Dirigente Scolastico e al Referente d'Istituto la presenza della documentazione ed essi accertano che nella certificazione specialistica siano presenti tutte le informazioni necessarie. Il personale amministrativo acquisisce altresì, se presenti, eventuali allegati con osservazioni didattico - educative della scuola di provenienza o eventualmente, se presente, il **documento di passaggio di informazioni** tra diversi ordini di scuola. La comunicazione tra la segreteria e il Dirigente e il Referente BES sarà tempestiva e in forma ufficiale al fine di permettere un proficuo inserimento dell'alunno nel contesto classe a lui più idoneo.

CRITERI DI INSERIMENTO NELLE CLASSI

Il Dirigente Scolastico e la Commissione Formazione Classi Prime tengono conto delle indicazioni fornite dalla Funzione strumentale per il Sostegno, delle segnalazioni emerse durante i colloqui e gli incontri di "Continuità" con i docenti e delle informazioni fornite dalle famiglie.

PRESENTAZIONE AL TEAM DOCENTE O CONSIGLIO DI CLASSE

Nella classe ove sia inserito uno alunno con BES, il Referente informa il consiglio di classe sulla specificità del caso (alunno con disabilità, alunno con DSA, alunno con svantaggio socio-culturale, alunno di recente immigrazione, alunno con problematiche familiari o personali...).

PERCORSI INDIVIDUALIZZATI/PERSONALIZZATI

Come si evince dalla nota ministeriale del 22/10/2013, “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. Chiarimenti” si richiama l’attenzione sulla distinzione tra ordinarie difficoltà di apprendimento, gravi difficoltà e disturbi di apprendimento. Nella quotidiana esperienza didattica si riscontrano momenti di difficoltà nel processo di apprendimento, che possono essere osservati per periodi temporanei in ciascun alunno. È dato poi riscontrare difficoltà che hanno un carattere più stabile o comunque, per le concause che le determinano, presentano un maggior grado di complessità e richiedono notevole impegno affinché siano correttamente affrontate. Il disturbo di apprendimento ha invece carattere permanente e base neurobiologica. La scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e la convenienza; pertanto la rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre all’attivazione di un percorso specifico con la conseguente compilazione di un Piano Didattico Personalizzato. La Direttiva ha voluto in primo luogo fornire tutela a tutte quelle situazioni in cui è presente un disturbo clinicamente fondato, diagnosticabile ma non ricadente nelle previsioni della Legge 104/92 né in quelle della Legge 170/2010. In secondo luogo si sono volute ricomprendere altre situazioni che si pongono comunque oltre l’ordinaria difficoltà di apprendimento, per le quali dagli stessi insegnanti sono stati richiesti strumenti di flessibilità da impiegare nell’azione educativo-didattica.

In ultima analisi, al di là delle distinzioni sopra esposte, nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell’ambito del Consiglio di classe (nelle scuole secondarie) o del team docenti (nelle scuole primarie) si concordi di valutare l’efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l’adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative. Non è compito della scuola certificare gli alunni con bisogni educativi speciali, ma individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l’adozione di particolari strategie didattiche.

Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA (1), il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione.

E’ quindi peculiare facoltà dei Consigli di classe o dei team docenti individuare –

eventualmente anche sulla base di criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti – casi specifici per i quali sia utile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati, formalizzati nel Piano Didattico Personalizzato, la cui validità rimane comunque circoscritta all'anno scolastico di riferimento.

(1) Al riguardo, si ritiene utile fornire una precisazione di carattere terminologico. Per “certificazione” si intende un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell'interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge – nei casi che qui interessano: dalla Legge 104/92 o dalla Legge 170/2010 - le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento. Per “diagnosi” si intende invece un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie. Pertanto, le strutture pubbliche (e quelle accreditate nel caso della Legge 170), rilasciano “certificazioni” per alunni con disabilità e con DSA. Per disturbi ed altre patologie non certificabili (disturbi del linguaggio, ritardo maturativo, ecc.), ma che hanno un fondamento clinico, si parla di “diagnosi”.

Nel nostro C.D. il PDP (per gli alunni con certificazione DSA) e il PEI (per gli alunni diversamente abili) vengono redatti su apposito modello , comune a tutta la scuola, sulla base delle osservazioni desunte dalla certificazione e dalle esigenze dell'alunno, rilevate dalle osservazioni in classe e dai colloqui con la famiglia.

Per gli alunni con BES non certificati il Team docenti, redige su apposito modello, deliberato dal Collegio dei docenti, il PDI (Piano Didattico Individualizzato).

VERIFICA E VALUTAZIONE

Gli alunni diversamente abili sono valutati in base al PEI, gli alunni DSA in base al PDP e gli alunni BES non certificati in base al PDI. Le verifiche possono essere personalizzate, individualizzate, equipollenti e/o prevedere tempi più lunghi di attuazione. La valutazione dovrà essere considerata come valutazione dei **processi** e non solo come valutazione della performance.

Per la valutazione delle competenze gli alunni immigrati arrivati da poco in Italia sarà utile far riferimento ai parametri di valutazione del “quadro comune europeo”, soprattutto ai livelli A1 e A2 (focalizzando maggiormente l'attenzione su aspetti comunicativi che su aspetti formali) e gradualmente, puntare ai livelli B1 (con possibili sporadici errori di incertezza).

SCREENING PER I DSA

Durante l'anno scolastico 2016/2017 nelle classi terze è stato effettuato uno screening per la prevenzione dei disturbi dell'apprendimento; i casi emersi in fase di screening sono stati sottoposti all'attenzione del Team docenti che a sua volta ha informato la famiglia.

OSSERVAZIONE SISTEMATICA

Vengono attuate dai docenti osservazioni sull'alunno che presenti disagio o prestazioni scolastiche atipiche attraverso apposite griglie di rilevazione. Su richiesta formalizzata della famiglia il team docente può produrre apposita Relazione sull'andamento didattico-relazionale e sulle difficoltà evidenziate nel percorso scolastico dal proprio figlio al fine di sottoporre il caso al personale ASP o a chi di dovere.

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE INVALSI

Le prove INVALSI, che si svolgono in ottemperanza alla Direttiva MIUR 85/2012 e al DPR 80/2013 (che ha istituito il Servizio Nazionale di Valutazione (SNV) di cui esse sono un elemento importante), rispondono ad una ben precisa responsabilità che il DPR 275 (Regolamento dell'Autonomia) ha fissato già nel 1999 per ogni istituzione scolastica: raggiungere gli obiettivi di apprendimento stabiliti a livello nazionale (art.8), attraverso il proprio curriculum di scuola (e non più i programmi), prevedendo anche "rilevazioni periodiche ministeriali" dei risultati (art. 10) a garanzia di un buon funzionamento della scuola autonoma.

Le prove INVALSI di rilevazione non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, ma a monitorare i livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico.

Il MIUR non manca di fornire indicazioni sullo svolgimento delle prove INVALSI per gli allievi con BES emanando apposite *Note ministeriali*.

E' compito del Referente Bes/Dsa, di concerto con l'incaricato per lo svolgimento delle prove INVALSI, informare i somministratori sulle prassi da adottare in riferimento alle indicazioni ministeriali emesse in riferimento all'anno in corso.